

Servizi ai Cittadini, cultura della Sicurezza, legalità e pari opportunità

Via Toschi 27 - 42100 Reggio Emilia tel. 0522/456283 fax. 0522/456563

CAPITOLATO SPECIALE PER I'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI CREMAZIONE NELL'ARA CREMATORIA DEL CIMITERO DI COVIOLO – VIA MARTIRI DELLE FOIBE 25 (RE) PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO 2020 – 31 GENNAIO 2022

Codice Identificativo Gara (CIG) N. _____ Codice CPV 98371100-5 Codice CUI S00145920351201900096

INDICE

ART.	1 -	OGGET	TO DELI	L'APPAI	_TO

- ART. 2 DECORRENZA, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 3
- ART. 5 MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CREMATORIO
- ART. 6 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 7 PERSONALE E COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ED INDICAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI
- ART. 13 STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 14 AUMENTO O DIMINUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 15 CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 16 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- ART. 17 SUBAPPALTO
- ART. 18 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 19 REFERENTE
- ART. 20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 21 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
- ART. 22 RISOLUZIONE RECESSO FALLIMENTO
- ART. 23 PENALI
- ART. 24 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 25 DANNI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI
- ART. 26 PAGAMENTI
- ART. 27 PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE
- ART. 28 DIVIETI
- ART. 29 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 31 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
- ART. 32 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dell'impianto di cremazione consistente nell'effettuazione delle operazioni di cremazione di salme e di resti mortali, nel connesso uso dei depositi per feretri siti presso l'ara crematoria del cimitero di Coviolo a Reggio Emilia, e nelle operazioni di ricezione dei feretri e consegna delle ceneri al termine delle operazioni crematorie.

ART. 2 - DECORRENZA, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto suddetto avrà la durata di 24 mesi e specificatamente con decorrenza presuntiva dal 01/02/2020 al 31/01/2022. L'importo stimato a base di gara, per l'intera durata del contratto (24 mesi), è stabilito in €. 156.000,00 (IVA 22% Esclusa), di cui €. 143.000,00 (174.460,00) quale costo di manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento in oggetto, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per il medesimo periodo contrattuale (24 mesi), il cui importo è stimato in €. 156.000,00 (IVA esclusa).

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo o l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria.

L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente capitolato. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto già in essere per l'oggetto, nella misura strettamente necessaria e per un periodo comunque non superiore a 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura onde permettere l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo è stimato in €. 39.000,00 oltre IVA 22%;

Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della facoltà di rinnovo per uguale durata e della proroga tecnica per mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice (vedi art.14 del presente capitolato) è di €- 351.000,00 oltre IVA 22%.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Per il presente appalto è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto (DUVRI) dal quale si rileva che non sono previsti particolari costi per la sicurezza che quindi si possono ritenere pari a zero, ma comunque occorre tener conto anche dei tempi occorrenti del coordinamento.

Allegati al presente capitolato si inviano copia del suddetto DUVRI e della Scheda di Informazione Rischi e Misure di Prevenzione ed Emergenza negli Ambienti di Lavoro (Art. 26 comma 1, lettera b del D.Lgs 81/08).



Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio avente per oggetto la gestione dell'impianto di cremazione consistente nell'effettuazione delle operazioni di cremazione di salme e di resti mortali, nel connesso uso dei depositi per feretri siti presso l'ara crematoria del cimitero di Coviolo a Reggio Emilia, e nelle operazioni di ricezione dei feretri e consegna delle ceneri al termine delle operazioni crematorie. Le operazioni oggetto del presente capitolato dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia con il fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Rispetto della programmazione di gestione predisposta dall'ufficio di Polizia Mortuaria, in modo tale da non avere mai giorni di sospensione al di fuori di quelli previsti e concordati con l'Amministrazione per interventi manutentivi ed altro;
- Conduzione dell'impianto da parte di personale qualificato ed altamente preparato, intervenendo ed operando secondo le disposizioni di legge e prevedendo per quanto ciò sia possibile ogni tipo di arresto, guasto, rottura o problematiche; con il manifestarsi in modo del tutto straordinario ed eccezionale dei suddetti inconvenienti la ditta dovrà tempestivamente avvisare l'Ente appaltante;
- Economia di esercizio;
- Controllo sistematico dello stato dell'impianto e delle condizioni delle apparecchiature date in consegna;
- Conduzione dell'impianto e del servizio nel pieno rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi, antinfortunistica, sicurezza del lavoro e generale, inquinamento ambientale, contenimento dei consumi energetici.

L'impianto crematorio del Comune di Reggio Emilia gestisce le cremazioni in orari definiti dall'ufficio di Polizia Mortuaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 18:00.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 3

Dovranno essere eseguite tutte le attività necessarie alla corretta gestione dei forni crematori e delle cremazioni ad iniziare dalla presa in carico dei feretri e sino alla consegna delle urne cinerarie al personale dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto del DUVRI, della Scheda di Informazione Rischi e Misure di Prevenzione ed Emergenza negli Ambienti di Lavoro (Art. 26 comma 1, lettera b del D.Lgs 81/08) della normativa vigente e dei manuali delle attrezzature.

Indicativamente, ma non esaustivamente, dovranno essere eseguite le seguenti attività:

Ricevimento dei feretri

- ricevimento nell'apposito spazio dell'ara crematoria dei feretri trasportati dalle imprese funebri. I
 feretri potranno essere di ogni tipologia ammessa compresa quella prevista per il trasporto di
 resti mortali
- verifica dell'autorizzazione all'operazione mediante collegamento al gestionale del servizio di polizia mortuaria, secondo modalità concordate
- posizionamento dei feretri in deposito nelle ubicazioni previste, eventuale collocazione nelle celle frigorifere in dotazione all'ara crematoria (celle frigo sia dei locali del forno crematorio che quelle adiacenti alle sale dei dolenti)
- rimozione delle parti metalliche dal feretro

Esecuzione delle cremazioni

- gestione delle operazioni di avvio del forno ad inizio giornata
- definizione eventuale di priorità della cremazione per le salme di cui si riscontrino perdite di liquidi, valutando in ogni caso le presenze di familiari per le cremazioni già in programma;
- introduzione del feretro nel forno con utilizzo dei carrelli in dotazione all'ara crematoria (nel caso di utilizzo del carrello manuale sarà a carico dell'impresa la fornitura dei rulli a perdere di cartone);



- ricevimento e assistenza alle famiglie con appuntamento, per assistere all'inizio della cremazione nella saletta dedicata ed attivazione della TV a circuito chiuso
- controllo del processo di cremazione durante tutto il suo svolgimento
- estrazione delle ceneri, raffreddamento ed operazioni preliminari alla lavorazione
- spegnimento dell'impianto a fine giornata

Lavorazione e consegna delle ceneri

- prima lavorazione per separazione di metalli ed altri oggetti
- seconda lavorazione per la frantumazione di residue parti consistenti
- confezionamento dell'urna cineraria
- sigillatura
- stesura verbale di cremazione, anche con ausilio di strumenti informatici
- consegna delle urne cinerarie e dei verbali di cremazione in portineria, o in altro luogo indicato dell'Ufficio Polizia Mortuaria, a fine turno di lavoro
- assistenza a richiesta per esecuzione della dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze (togliere sigilli, apertura urna cineraria, effettuazione dispersione, se richiesta) tra una cremazione e la successiva.

Gestione dell'impianto

- controllo della regolarità dei parametri nei limiti della strumentazione in dotazione al forno
- controllo e rabbocco urea
- controllo e riempimento tramoggia con sacchi di carbone attivi
- gestione emergenza: attivazione allarme impianto antincendio, attivazione allarmi forno crematorio
- controllo e verifica del funzionamento del frantumatore
- controllo, verifica del funzionamento e carica delle batterie di tutti i carrelli in dotazione
- segnalazione al Manutentore di eventuali malfunzionamenti e programmazione delle eventuali manutenzioni straordinarie in accordo con l'Ufficio di Polizia Mortuaria.
- ricevimento, scarico e gestione urne cinerarie vuote
- tenuta e compilazione dei registri di manutenzione limitatamente agli interventi previsti nel presente capitolato

Gestione dei rifiuti da cremazione:

- raccolta materiale ferroso (protesi, viti, targhette, urne di ritorno, maniglie, crocefissi, suppellettili ecc.), confezionamento per il ritiro su chiamata del servizio
- raccolta e confezionamento sacchi contenenti carboni attivi per lo smaltimento (ritiro su chiamata da parte di altra ditta appaltatrice).

Art. 5 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CREMATORIO

L'impresa affidataria del servizio ha la conduzione dell'impianto crematorio installato presso il cimitero di Coviolo a Reggio Emilia, in Viale Martiri delle Foibe 25, 42123, ed è tenuta a seguire le procedure d'uso dell'impianto in deposito presso la struttura.

L'impresa è tenuta inoltre:

- a) ad attenersi scrupolosamente ai patti e condizioni di cui al presente capitolato, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle loro eventuali modifiche;
- b) ad adottare nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto, i procedimenti e le cautele necessarie



per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 81/2003 e successive modificazioni, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati;

c) ad attenersi alle direttive sull'organizzazione dei servizi di cremazione impartite dall'ufficio di polizia mortuaria del Comune.

Gli impianti, le aree e le strutture murarie usufruibili per il servizio di cremazione, esistenti presso il cimitero di Coviolo, con tutte le relative apparecchiature fanno parte del demanio comunale e verranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. L'impresa affidataria si impegna ad usare gli impianti con cura, diligenza e ordine, rispondendo di ogni danno diretto. Per tutto il periodo contrattuale la ditta è responsabile per l'accesso di estranei non autorizzati e per l'omessa chiusura dei punti di accesso (porte, finestre).

L'impresa aggiudicataria dell'appalto non potrà sospenderlo a nessun titolo né parzialmente né totalmente senza l'autorizzazione scritta del Comune di Reggio Emilia. Tale eventuale azione unilaterale del contraente, fatte salve le eventuali azioni giudiziarie, condurrà alla sospensione dei pagamenti.

ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è individuato nel dirigente del Servizio Servizi ai cittadini, cultura della sicurezza, legalità e pari opportunità. Il direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi di assistenti del DEC da lui nominati. I nominativi degli assistenti del DEC verranno comunicati all'affidatario.

ART. 7 - PERSONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il personale dipendente dell'appaltatore contraente deve essere professionalmente qualificato per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e dovrà eseguire con scrupolo, diligenza e puntualità gli ordini di servizio che saranno impartiti.

Durante la prestazione del servizio gli operatori dovranno tenere un comportamento serio e decoroso e comunque consono alla particolare natura del servizio. Il personale dovrà essere dotato di idonei ed uniformi indumenti da lavoro e muniti di apposito documento di riconoscimento che deve essere portato in modo visibile durante tutto il servizio.

L'impresa dovrà corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione prevista dal C.C.N.L. per il settore di appartenenza e garantire l'assicurazione previdenziale stabilita da leggi, regolamenti, patti di lavoro in vigore o che venissero emanati nel corso dell'appalto.

Egli esibirà, a richiesta, i documenti INPS attestanti l'iscrizione del personale, il numero e le qualifiche.

L'affidatario s'impegna, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino allo loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa affidataria deve essere in regola con le vigenti normative in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'affidatario deve effettuare le attività sopra descritte con personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso non ha diritto a compensi di sorta se nel corso del servizio deve modificare, sotto il punto di vista quantitativo o qualitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera.



L'affidatario è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, o dalla normativa vigente, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contributivi e di altra qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore. Lo stesso è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme della tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore, ove l'appaltante lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto le disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

All'Amministrazione è concessa qualsivoglia forma di vigilanza atta ad accertare gli obblighi previsti a carico della Ditta con i presenti articoli.

La ditta aggiudicataria prima dell'inizio del contratto dovrà presentare l'elenco del personale, i curricula degli stessi con indicazione dei titoli di studio e l'inquadramento normativo e consegnare copia dei patentini di prevenzione incendi e di pronto soccorso conseguiti dal proprio personale.

Il personale dovrà essere munito di cartellino di identificazione.

L'appaltatore si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare, detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per i danni cagionati a terzi, ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta con i seguenti massimali:

RCT: massimale unico non inferiore ad € 3.000.000.00 per sinistro

RCO: massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona Si specifica che nella polizza da stipularsi a carico dell'aggiudicatario dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del committente.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- a) a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizi;
- b) ad attenersi alle disposizioni di servizio dell'ufficio di polizia mortuaria del Comune di Reggio Emilia;
- c) ad utilizzare l'impianto crematorio nel più rigoroso rispetto delle procedure contenute nel manuale d'uso in dotazione, senza compiere alcun'altra azione sulla macchina oltre quelle già previste e codificate

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) Requisiti di Ordine Generale:

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art.83, co.3 del D.Lgs 50/2016;

B) Requisiti di capacità tecnica e professionale.



 Aver svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione della presente procedura servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura a favore di Pubbliche Amministrazioni.

C)Requisiti inerenti la capacità economico e finanziaria

- Fatturato globale d'impresa degli ultimi 3 esercizi (il valore valutabile del fatturato generale dell'operatore economico è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2016 2017 2018 documentabili) pari o superiore all'importo a base di gara dell'appalto, di Euro 351.000,00 (trecentocinquantunomila) IVA esclusa
- Fatturato specifico minimo (il valore valutabile del fatturato specifico dell'operatore economico è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli Esercizi 2016 2017 2018 documentabile) conseguito per la prestazione di servizi analoghi a quelli indicati nella presente procedura a favore di Pubbliche Amministrazioni, in misura non inferiore al 50% del valore dell'appalto, di € 175.500,00 (centosettantacinquemilacinquecento) IVA esclusa..

ART.10 - GARANZIA PROVVISORIA

<u>La GARANZIA PROVVISORIA</u> (calcolata sul valore iniziale di gara), Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, per partecipare alla gara le Ditte interessate devono presentare la documentazione comprovante l'effettuato versamento di idonea garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione (firmata dal legale rappresentante e dal garante) a scelta dell'offerente, secondo quanto disposto dal comma 1 del richiamato articolo, pari al 2% del prezzo base dell'appalto al netto di IVA da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell'articolo citato, secondo lo <u>SCHEMA TIPO 1.1 "Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria"</u>, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la <u>SCHEDA TECNICA 1.1 "Atto di Fidejussio-ne/Polizza Fidejussoria"</u>, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000,



o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la garanzia dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito.

La garanzia delle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia della ditta aggiudicataria verrà restituita all'atto della costituzione della garanzia definitiva. Qualora la Ditta non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione di garanzia definitiva, l'importo si intenderà devoluto alla Stazione Appaltante.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Igs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo pari al 10% del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi delD.P.R. 445/2000 s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di e cogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualita ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della <u>obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura/servizio da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.</u>

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

ART.12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ED INDICAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Ente mediante il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), così come previsto dall'art. 95, co. 3, lett. a) del D.Lgl. 50/2016.

Non saranno prese in considerazione offerte plurime, condizionate o incomplete anche di una singola voce.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 gg. mentre l'Amministrazione non assume alcun obbligo e rimarrà libera di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in considerazione dei parametri di seguito riportati:



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70	
Offerta economica	30	
Totale	100	

A) OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA: max 70 punti

La valutazione degli elementi TECNICO/QUALITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni sottoelencate:

A.1) PROGETTO TECNICO: Max punti 60

Sub. Criterio	Descrizione	Valore totale	sub	criterio
Organizzazione aziendale	Criterio Qualitativo Descrizione della struttura organizzativa e logistica dell'impresa nelle varie articolazioni: organigrammi, responsabilità, competenze possedute rispetto ai ruoli ed alle mansioni, il contratto di lavoro applicato, l'articolazione oraria del servizio		10	
Progetto tecnico di gestione del servizio	Criterio Qualitativo Descrizione dettagliata del piano operativo che verrà adottato per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto		30	
Tempo di attesa per la cremazione	Criterio Quantitativo Tempo medio che si prevede di raggiungere nello svolgimento del servizio		20	

A.2) PROPOSTE MIGLIORATIVE: Max punti 10

Sub criterio	Descrizione	Valore sub criterio
senza oneri aggiuntivi a carico del Comune riferito	Criterio Qualitativo Eventuali migliorie che si intendono offrire per migliorare il grado di qualità del servizio (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) Saranno valutate 5 migliorie – max 2 punti ogni miglioria.	

L'offerta tecnica dovrà essere presentata come una relazione descrittiva, suddivisa per i punti relativi ai servizi elencati nel presente capitolato d'oneri e composta da un massimo di 20 (venti) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle schede tecniche. Dalla 21° facciata non verrà



ulteriormente analizzata l'offerta.

Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il progetto esecutivo - capitolato di gara.

Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 35 punti su 70 disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel presente capitolato. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

I coefficienti (individuati "V(a) i" nella formula del "metodo aggregativo compensatore" riportata al successivo paragrafo "**Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta**", variabili tra zero ed uno, relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica (OFFERTA TECNICA QUALITATIVA), sono attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

- 0,0 Assente- completamente negativo
- 0,1 Quasi del tutto assente quasi completamente negativo
- 0,2 Negativo
- 0,3 Gravemente insufficiente
- 0.4 Insufficiente
- 0,5 Appena insufficiente
- 0,6 Sufficiente
- 0,7 Discreto
- 0,8 Buono
- 0.9 Ottimo
- 1,0 Eccellente

Si compirà, quindi, la media aritmetica dei coefficienti assegnati da ogni commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione.

I coefficienti (individuati "V(a) i" nella formula del "metodo aggregativo compensatore" riportata al successivo paragrafo "**Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta**", variabili tra zero ed uno, relativi all'elemento quantitativo:

Tempo di attesa per la cremazione - Criterio Quantitativo - Tempo medio che si prevede di raggiungere nello svolgimento del servizio (punteggio massimo assegnabile pari a 20 punti)

saranno attribuiti, come segue:

V(a) i =	Tmin/T	

V(a) i =coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)



T = tempo medio attesa per la cremazione offerto dal concorrente
Tmin = tempo medio attesa minimo per la cremazione offerto tra tutti i concorrenti

Il coefficiente massimo della prestazione dell'offerta V(a) è attribuito al concorrente che offre il tempo medio attesa minimo per la cremazione. Agli altri concorrenti è assegnato un coefficiente minore, da 0 a <=1 in proporzione, con arrotondamento a due decimali

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica, il cui punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti, sarà valutata sulla base del **ribasso unico percentuale** sull'importo posto a base di gara al netto dell'IVA.

La Ditta dovrà inoltre allegare debitamente compilato il documento indicante i costi di manodopera.

Il coefficiente di valutazione relativo all'offerta economica sarà assegnato utilizzando la seguente formula:

Vi = (Ri/Rmax)

Dove:

Vi = Coefficiente dell'offerta iesima RI= ribasso unico % offerto dal concorrente Rmax = ribasso unico % massimo offerto in gara

Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (sia tecnici che economici), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: "metodo aggregativo compensatore".

 $C(a) = \sum n [Wi *V(a)i]$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

 $\Sigma n = sommatoria$

Wi = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Vigilanza (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC) con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, per quanto riguarda la valutazione degli



elementi di natura qualitativa dell'offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione nel seguente modo: il punteggio assegnato ai vari sub-parametri, al totale di ciascun criterio qualitativo e al totale finale assegnabile alla parte qualitativa, verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento.

Dopo la presentazione, l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo la riparametrazione

L'Amministrazione si riserverà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al ribasso di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.

L'Amministrazione Comunale potrà:

- non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa;
- potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del RD 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa;
- potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte invitate, senza che gli operatori economici offerenti possano vantare richieste per danno emergente o lucro cessante.

In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma prevista dalla legge.

All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:

a) cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;



b) ogni altro documento eventualmente richiesto.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.

Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.

ART.14 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 comma 12 del Codice dei contratti.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 20% (cinque per cento).

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 e dell'art 100 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare la ditta aggiudicataria si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia esigenze di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente impegnato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 16 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto per un massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge di conversione del D.L n.32 del 18/04/2019 n. 55 del 14 Giugno 2019 e pertanto nell'offerta la ditta dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. La quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 105 comma 2. D. Leg. vo n. 50/2016 modificato dalla Legge di conversione del D.L n.32 del 18/04/2019 n. 55 del 14



Giugno 2019.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

ART.18 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

ART. 19 - REFERENTE

Per la regolare esecuzione delle prestazioni la Ditta, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, dovrà nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio.

Il Comune si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi.

ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nella fornitura di cui al presente capitolato. L'aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Il fornitore si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'appalto stesso, ivi compresa la fornitura dei DPI ai propri dipendenti, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento della fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale.

ART.21 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

ART.22 - RISOLUZIONE - RECESSO - FALLIMENTO

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli



articolo 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

L'Amministrazione si attiene, per le forniture aggiudicate del presente capitolato, a quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- Gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere;
- Sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- Violazione degli orari di servizio fissati.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento.

E' fatto salvo all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Leg.vo 50/2016).

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizi potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

ART.23 - PENALI

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- 1) nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 22 sarà incamerata la cauzione di cui all'art. 11. Sarà inoltre esperita azione di danno, per cui l'impresa aggiudicataria sarà tenuta al pagamento della maggior spesa eventuale che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'affidamento ad altre imprese del servizio di cui si tratta.
- 2) nel caso di sospensione anche parziale del servizio per causa non dipendente da forza maggiore di tutto o parte del servizio verrà applicata una penale pari a € 1.000,00/giorno. Ove l'interruzione anche parziale del servizio dovesse superare i 10 giorni naturali dalla data di effettiva consegna l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto.
- 3) nel caso di ritardo dei servizi di cui all'art. 1 verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno;



ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto.

ART.25 - DANNI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore risponderà in ogni caso direttamente degli eventuali incidenti o danni che dovesse arrecare a persone o a cose, qualunque ne sia la natura derivanti da carenza, insufficienza, o irregolarità del servizio, nonché da imprudenza, imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, o dei suoi dipendenti, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad eventuali compensi o rimborsi.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare in sede di stipula del contratto copia della polizza assicurativa stipulata a copertura della responsabilità civile per danni a terzi con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro per persone, cose od animali. La polizza in questione stipulata con primaria compagnia di assicurazione, dovrà comunque contenere l'estensione della copertura anche contro danni causati all'Ente appaltante.

ART.26 - PAGAMENTI

La fatturazione del servizio sarà mensile, sarà relativa al numero di cremazioni effettivamente effettuate e potrà essere emessa a partire dal primo giorno successivo la fine di ogni mese.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sulle prestazioni secondo quanto stabilito dall'Art. 4 punto 3 del DPR 207 del 5 Ottobre 2010, " le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In tal senso l'aggiudicatario si impegna a fatturare i servizi effettuati secondo le modalità che verranno indicate dal Comune in fase di trasmissione dell'ordine.

Le fatture dovranno pervenire al Servizio Servizi ai cittadini, cultura della sicurezza, legalità e pari opportunità – Ufficio Polizia Mortuaria

Si informa inoltre che "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 (disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell'ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti/ acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici), l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART.27 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". Pertanto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le



pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

ART.28 - DIVIETI

È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche
 parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga
 incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui
 l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità
 giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

ART. 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. Si esclude fin d'ora il ricorso ad Arbitro.

ART.30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di



dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 31 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa rinvio al Dlgs n. 50/2016, al Dlgs 56/2017, alla L. n. 55 del 14/06/2019.

ART. 32 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione è individuato nella persona del Dirigente Dr. Alberto Bevilacqua.

IL DIRIGENTE Dr. Alberto Bevilacqua